

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dello Sport .....	50
5-11694 Borghesi: Sulle nomine dei componenti della giustizia antidoping .....	51
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	56
5-11695 Coscia: Sull'obbligo della dotazione e impiego di un dispositivo salvavita nelle società sportive dilettantistiche .....	51
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	57
5-11696 Simone Valente: Sull'elezione a Presidente di federazioni sportive nazionali di soggetti che hanno riportato condanne .....	51
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	58
5-11697 Nicchi: Sui certificati medici per l'attività ludico-motoria, organizzata dalle associazioni sportive dilettantistiche .....	51
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	60

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. (Atto n. 421) (Rilievi alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	52
ALLEGATO 5 (Rilievi deliberati dalla commissione) .....	61

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. (C. 66 Realacci, C. 3804 Donati e C. 4085 Picchi) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta C. 4402 Bechis – Proposta di testo unificato</i> ) .....	52
ALLEGATO 6 (Proposta di testo unificato della relatrice) .....	62
Istituzione del 'Premio biennale Giuseppe Tatarella' e disposizioni in favore della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Tatarella, per la conservazione della memoria del deputato scomparso l'8 febbraio 1999. (C. 4219 Distaso) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	53

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 29 giugno 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il Ministro per lo sport, Luca Lotti.

**La seduta comincia alle 9.**

##### Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dello Sport.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche mediante la diretta web-tv.

**5-11694 Borghesi: Sulle nomine dei componenti della giustizia antidoping.**

Stefano BORGHESI (LNA) illustra la sua interrogazione.

Il ministro Luca LOTTI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 1*).

Stefano BORGHESI (LNA), replicando, si dichiara non soddisfatto, perché il Ministro implicitamente riconosce gli aspetti problematici di confusione di ruoli e di insufficiente indipendenza dei soggetti nominati, tra l'altro senza una precisa procedura di carattere comparativo. È dell'opinione che le nomine ai vertici degli organi di giustizia sportiva meritino maggiore attenzione, trattandosi di incarichi in un settore cruciale per l'affidabilità dello sport. Gli appare di tutta evidenza, invece, che non ci sia la volontà del Governo di intervenire nel settore in modo concreto e trasparente.

**5-11695 Coscia: Sull'obbligo della dotazione e impiego di un dispositivo salvavita nelle società sportive dilettantistiche.**

Laura COCCIA (PD), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione.

Il ministro Luca LOTTI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 2*).

Laura COCCIA (PD), replicando, si dichiara soddisfatta in quanto la risposta conferma l'attenzione del Governo al mondo dello sport in tutti i suoi aspetti, anche quello di tutela della salute pubblica. È infatti importante fare prevenzione e adoperarsi affinché tutti siano sufficientemente informati per essere in grado di affrontare situazioni di emergenza.

**5-11696 Simone Valente: Sull'elezione a Presidente di federazioni sportive nazionali di soggetti che hanno riportato condanne.**

Simone VALENTE (M5S) illustra la sua interrogazione.

Il ministro Luca LOTTI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 3*).

Simone VALENTE (M5S), replicando, fa presente che questa non è la prima interrogazione presentata dal suo gruppo in materia. Ritiene, infatti, che quello delle nomine ai vertici delle federazioni sportive di soggetti che hanno riportato condanne resti un nodo da sciogliere, che inficia la correttezza che tali incarichi richiederebbero. Voltare le spalle per non vedere l'opacità di queste situazioni nuoce a tutto il mondo sportivo e agli organi che lo governano.

**5-11697 Nicchi: Sui certificati medici per l'attività ludico-motoria, organizzata dalle associazioni sportive dilettantistiche.**

Filippo FOSSATI (MDP), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione.

Il ministro Luca LOTTI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 4*).

Filippo FOSSATI (MDP), replicando, si dichiara d'accordo con quanto affermato dal Governo, in merito all'importanza di sottoporsi ai necessari controlli medici prima dell'avvio di qualunque attività ludico-motoria. Tuttavia, deve preliminarmente ricordare che l'esercizio dello sport generalmente annovera, oltre che la ludico-motoria, anche l'attività non agonistica e anche quella agonistica. Mentre la certificazione medica per l'attività ludico-motoria è rilasciata senza particolari oneri, viceversa le certificazioni per lo sport agonistico e non involgono visite e analisi diagnostiche talora complesse e approfondite (come, per esempio, l'elettrocardiogramma sotto sforzo) che costano molto. Quanto in particolare al certificato medico per l'attività non agonistica – ed era questo il senso del suo quesito – la disciplina è diversa a seconda dell'ente presso cui essa è praticata. Se lo sport non agonistico è svolto presso enti diversi, la

certificazione generalmente è analoga a quella dell'attività ludico motoria, mentre invece se è svolto presso le associazioni sportive dilettantistiche, le cui attività comprendono anche l'agonismo vero e proprio, la regola della certificazione è unica e segue i criteri dello sport agonistico, in modo da risultare molto oneroso per chi pratica quello non agonistico. Questa disparità di trattamento si riversa a danno delle società sportive dilettantistiche che soffrono pertanto la concorrenza – oggi giuridicamente legittima – ma in sostanza sleale dei soggetti non sportivi che possono offrire un'iscrizione a costi inferiori, in quanto su di essa non grava anche quello del certificato medico analogo a quello agonistico.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 9.30.**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO**

*Giovedì 29 giugno 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.*

**La seduta comincia alle 13.20.**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.**

(Atto n. 421).

(Rilievi alla V Commissione).

*(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 21 giugno 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso. Dopo aver ricordato che ieri si sono svolte le audizioni informali della segretaria generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, architetto Antonia Pasqua Recchia e della direttrice generale per interventi in materia di edilizia scolastica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dottoressa Simona Montesarchio, chiede se qualcuno intenda intervenire, altrimenti domanda alla relatrice se abbia predisposto una proposta di rilievi.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, illustra sinteticamente una proposta di rilievi (*vedi allegato 5*).

Gianluca VACCA (M5S) preannuncia il voto favorevole del Movimento 5 Stelle.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, mette ai voti la proposta di rilievi della relatrice.

La Commissione l'approva.

**La seduta termina alle 13.25.**

**SEDE REFERENTE**

*Giovedì 29 giugno 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.*

**La seduta comincia alle 13.25.**

**Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici.**

(C. 66 Realacci, C. 3804 Donati e C. 4085 Picchi).

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta C. 4402 Bechis – Proposta di testo unificato).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 maggio 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che risulta assegnata alla VII Commissione anche la proposta di legge C. 4402 Bechis, recante « Disposizioni per la promozione, la valorizzazione e il sostegno della musica popolare e amatoriale ». In considerazione del fatto che l'indicato progetto di legge verte su analoga materia, ne propone l'abbinamento alla proposta di legge n. 66, ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del Regolamento. Dà la parola alla relatrice.

Caterina PES, *relatrice*, illustra un nuovo testo (*vedi allegato 6*).

Bruno MURGIA (FdI-AN) apprezzando il contenuto del testo illustrato dalla relatrice, ricorda che a seguito dell'approvazione di un emendamento a firma Rampelli al disegno di legge di bilancio 2017 (si riferisce all'articolo 1, comma 627, della legge n. 232 del 2016), è stato istituito nello stato di previsione del MIBACT il Fondo nazionale per la rievocazione storica, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 che potrebbe essere integrato con le risorse previste dalla proposta di legge in esame.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Istituzione del 'Premio biennale Giuseppe Tatarella' e disposizioni in favore della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Tatarella, per la conservazione della memoria del deputato scomparso l'8 febbraio 1999.**

(C. 4219 Distaso).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto RAMPI (PD), *relatore*, ha assunto con piacere la funzione di relatore, per motivi sia politici sia personali, giacché considera Tatarella una persona che

ha giocato un ruolo chiave nell'evoluzione della destra italiana e che è nato il suo stesso giorno. La proposta di legge intende valorizzarne la figura, istituendo, a memoria della sua scomparsa l'8 febbraio 1999, un Premio biennale a lui intitolato, e recando disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Giuseppe Tatarella. Si tratta di un intervento parallelo a quello deliberato, alcuni anni fa, per la conservazione della memoria del deputato socialista Giuseppe Di Vagno, assassinato nel 1921. In particolare, anche in questo caso si prevede l'istituzione di un Premio biennale, da conferire, ad anni alterni, il 17 settembre – giorno della sua nascita –, alla presenza di delegati della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Segnala che la prima assegnazione è prevista dall'articolo 1 per il 17 settembre 2017, mentre, invece, più realisticamente, l'articolo 4 autorizza la relativa spesa a decorrere dal 2019. Evidenzia che l'ente responsabile dell'organizzazione del Premio è individuato nella Fondazione Giuseppe Tatarella che opera, a tal fine, sotto la vigilanza del MIBACT. In particolare, la Fondazione provvede alla redazione del bando e ad ogni altro adempimento connesso all'assegnazione del Premio, finalizzato a segnalare figure, italiane ed europee, che si sono contraddistinte nell'attività di promozione della cultura del Mezzogiorno. L'ammontare del Premio è fissato in euro 50.000. La Fondazione può comunque decidere se ripartire la somma in più premi, da assegnare, all'esito della valutazione effettuata dalla giuria di cui all'articolo 3, sulla base di criteri di merito. Questi ultimi e le valutazioni svolte per la selezione dei vincitori sono pubblicati nei siti *internet* del MIBACT e della Fondazione. Ricorda che il tema del Premio per ogni edizione è deciso, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un Comitato scientifico nominato dal Presidente del Consiglio, su proposta della Fondazione, e composto da 3 studiosi di chiara fama di storia contemporanea, di scienza politica e della cultura mediterranea.

nea e meridionale. I criteri e le valutazioni per la nomina dei membri del Comitato scientifico sono resi pubblici attraverso i siti *Internet* della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Fondazione. Specifica che il tema del Premio deve essere individuato tra i seguenti ambiti: storia della destra italiana, a partire dalla Repubblica di Salò fino all'epoca attuale; conflitti sociali e lotte politiche; cambiamenti istituzionali, regionali e locali avvenuti nel Mezzogiorno nel XX secolo e prospettive per il XXI secolo; Bari, la Puglia e la cultura nella civiltà mediterranea; ideali di giustizia, di solidarietà e di pace in Italia e nel mondo; modelli politici e culturali della destra, del mondo cattolico e laico e delle realtà monarchiche nella cultura politica e nella storia nazionale; ruolo storico del Mezzogiorno d'Italia nell'Occidente e nel Mediterraneo. Il vincitore o i vincitori del Premio sono individuati da una giuria formata da 6 componenti: il Presidente, nominato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo fra studiosi di chiara fama nel settore delle scienze politiche, scelto nell'ambito dell'università, del giornalismo, o della politologia italiani; un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri; un rappresentante della Presidenza della regione Puglia; tre studiosi di chiara fama di storia contemporanea e della politica italiana nominati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Al riguardo segnala che occorrerebbe specificare l'atto e il soggetto che provvederà alla nomina di tutti i membri della giuria. Inoltre, si prevede che alla Fondazione è concesso un contributo straordinario *una tantum* per il 2017, pari a euro 100.000, da impiegare, fra l'altro, per l'organizzazione, la redazione degli inventari, l'automazione, l'informaticizzazione, nonché la definitiva e permanente apertura al pubblico della biblioteca e dell'archivio storico. Alla Fondazione è affidata l'adozione delle misure necessarie per garantire la piena accessibilità, anche attraverso la pubblicazione telematica, delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'utilizzazione delle risorse, allo scopo di favorire forme diffuse

di controllo. Fa presente che all'onere derivante dall'attuazione della legge, pari a euro 100.000 per l'anno 2017 e ad euro 50.000, ad anni alterni, a decorrere dal 2019, si provvede attraverso corrispondente riduzione dello stanziamento di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Ricordando il lavoro, con finalità analoghe, svolto dalla Commissione in occasione dell'esame delle proposte di legge C 1092 (premio Di Vagno) e C 3844 (iniziative per preservare la memoria di Matteotti), torna a sottolineare l'importanza della figura di Tatarella.

Francesco D'UVA (M5S), prendendo spunto dal parallelismo evidenziato dal relatore tra questa proposta di legge e quella su Di Vagno (oggi la legge n. 86 del 2015), ricorda la posizione contraria del Movimento 5 Stelle già espressa in occasione dell'esame sull'AC 1092. Sottolinea che, se all'epoca il suo gruppo venne accusato di avere idee filofasciste, si aspetta che oggi, al contrario, verrà tacciato di filo-comunismo. In realtà, prescindendo dalle idee politiche della persona che queste proposte di legge intendono commemorare, il Movimento 5 Stelle si è sempre dichiarato contrario a provvedimenti che sostanzialmente si propongono di assegnare contributi straordinari a specifiche fondazioni o organizzazioni.

Bruno MURGIA (FdI-AN) ringrazia il collega Rampi per l'onestà intellettuale che ha contraddistinto la sua esposizione. Ricorda quindi il fondamentale contributo del deputato Tatarella alla democrazia, avendo favorito, in una fase politica molto complessa, il processo che ha portato all'ingresso della destra nel gioco parlamentare. È per questo che ritiene giusto e doveroso dare rilievo alla figura di quel « ministro dell'armonia », come Tatarella veniva chiamato. Riconduurre una forza politica nell'ambito degli equilibri parlamentari, significa dare consistenza alla democrazia: un'esperienza che lui stesso ha vissuto in casa, avendo nonni di orientamento politico opposto che gli hanno consentito di operare liberamente la propria scelta politica definitiva.



Simona Flavia MALPEZZI (PD) ricorda che il compito della Commissione, in questi casi, è quello di sottolineare il valore culturale dell'impegno di una determinata figura storica, prescindendo dalla sua appartenenza politica. Tatarella fu un riformatore e la sua attività ha avuto un peso che dura ancora oggi: ciò merita un'attenzione e 360 gradi, non a 180 come spesso avviene quando si guarda un periodo storico. La VII Commissione deve interessarsi all'aspetto culturale e dare un giusto rilievo a chi ha fornito importanti contributi in tal senso, anche senza nascondere le idee politiche, come sembrava volessero fare tanti i tanti emendamenti presentati alla proposta di legge su Di Vagno che intendevano espungere la parola socialista dal testo.

Francesco D'UVA (M5S) chiarisce che il fine degli emendamenti cui si riferiva la collega Malpezzi era chiaramente ostruzionistico, come sempre avviene quando un gruppo di opposizione cerca di fermare l'iter di una proposta di legge, utilizzando gli espedienti regolamentari consentiti.

Umberto D'OTTAVIO (PD) interviene per ricordare che Tatarella era nato a Cerignola, città in cui è nato anch'egli, che aveva già dato i natali a Giuseppe Di Vittorio e a Nicola Zingarelli. Ritiene che la proposta di legge abbia il merito di onorare la memoria del deputato pugliese di destra e che in politica possono esserci

avversari, ma non nemici: in questo sta la democrazia.

Edoardo NESI (Misto) esprime il proprio stupore: oggi deve riconoscersi nella posizione del Movimento 5 Stelle e sottolinea che proposte di legge come quella in esame sono da guardare con sospetto, perché quasi mai mantengono ciò che promettono. Ritiene, inoltre, che l'entità del premio sia eccessiva.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, preannunzia che proporrà lo svolgimento di audizioni informali e, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. Sui lavori della Commissione, comunica inoltre che l'Ufficio di Presidenza integrato, riunitosi ieri, ha esaminato un'ipotesi di calendario, rispetto alla quale il gruppo del Partito democratico ha chiesto di considerare il provvedimento C. 3960. Esso verrà, quindi, inserito nel calendario dei lavori della Commissione per mercoledì 5 luglio, anche perché esso è stato iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea per il 17 luglio 2017. Comunica altresì che nella settimana prossima la Commissione dovrà esprimere anche il parere alla VI Commissione finanze sul decreto-legge n. 99 del 2017. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.55.**

ALLEGATO 1

**5-11694 Borghesi: Sulle nomine dei componenti  
della giustizia antidoping.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con la sua interrogazione, il collega Borghesi sottopone alla mia attenzione la questione legata alle nomine negli organismi di governo della Nado Italia, che è l'organismo italiano preposto alla prevenzione e alla repressione dell'uso di sostanze dopanti nello sport.

Prima di entrare nel merito della questione posta dal collega, è necessaria una breve premessa sulla natura di questo organismo.

Ricordo che l'ordinamento sportivo internazionale riconosce Wada come organismo internazionale di governo e di riferimento in materia di lotta al doping e che esso ha adottato un Codice, conosciuto come *codice mondiale antidoping*, che deve essere obbligatoriamente adottato dai comitati olimpici di tutti i paesi membri del CIO, a pena di esclusione dalle Olimpiadi.

Con la legge 230 del 2007 il nostro Paese, al fine di uniformarsi ai principi sanciti dal codice mondiale antidoping, ha poi ratificato la Convenzione internazionale contro il doping nello sport, impegnandosi, tra le altre cose, a istituire un organo nazionale antidoping indipendente, di derivazione funzionale della agenzia mondiale antidoping.

La Nado Italia costituisce dunque l'organismo indipendente richiesto dalla Convenzione internazionale al quale compete

la responsabilità esclusiva in materia di adozione ed applicazione delle norme del *codice mondiale antidoping*.

Venendo al merito dell'interrogazione, faccio presente all'on. Borghesi che le disposizioni contenute nella legge 15 del 2004, che è quella alla quale si fa riferimento nell'interrogazione, e a maggior ragione quelle contenute nel codice di giustizia sportiva (che disciplinano le procedure di nomina, la composizione ed il funzionamento degli organi di giustizia sportiva endofederale ed esofederale), non possono trovare applicazione con riferimento agli organi che operano nell'ambito della Nado Italia.

Diversamente, le procedure di nomina della procura nazionale antidoping, del tribunale nazionale antidoping, del comitato controlli antidoping e del comitato per l'esenzione a fini terapeutici sono contenute nel *Disciplinare di organizzazione e funzionamento* della Nado Italia, approvato dalla Giunta del Coni.

I soggetti nominati devono essere professionisti di chiara fama, esperti in materie giuridiche o tecnico-scientifiche.

Ininfluente appare peraltro la circostanza che il nuovo Procuratore nazionale provenga dal Tribunale Nazionale Antidoping: il passaggio dalla funzione inquirente a quella requirente è ammesso nel nostro ordinamento finanche ai magistrati ordinari; sarebbe del tutto singolare vietarlo nella giustizia sportiva.

## ALLEGATO 2

**5-11695 Coscia: Sull'obbligo della dotazione e impiego di un dispositivo salvavita nelle società sportive dilettantistiche.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con la loro interrogazione, i colleghi del Partito Democratico sottopongono alla mia attenzione la questione relativa all'introduzione dell'obbligo di dotazione e impiego dei defibrillatori anche per le società sportive dilettantistiche.

Il decreto che ho approvato in concerto col Ministro della Salute, onorevole Beatrice Lorenzin, e che è in attesa di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, pone fine alle proroghe all'entrata in vigore dell'obbligo di dotazione e impiego dei defibrillatori da parte delle società sportive dilettantistiche, che venne introdotto con l'articolo 7, comma 11, del decreto-legge n. 158 del 2012.

Il decreto prevede un duplice obbligo.

In primo luogo, impone alle società sportive dilettantistiche che utilizzano un impianto sportivo permanente a dotarsi di un defibrillatore: senza la presenza di un dispositivo salvavita semiautomatico o a tecnologia più avanzata, l'impianto sportivo non potrà essere utilizzato, né per le gare né per gli allenamenti.

In secondo luogo, obbliga le società sportive dilettantistiche a garantire la presenza di una persona debitamente formata all'uso del dispositivo salvavita durante tutte le gare.

Gli anzidetti obblighi gravano in capo a tutte le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano una delle 396 discipline sportive riconosciute dal

Coni (si veda a questo riguardo la delibera 20 dicembre 2016, n. 1566 del Consiglio Nazionale del Coni, consultabile sul sito istituzionale del Coni).

Sono escluse dall'obbligo di dotazione del defibrillatore e dalla presenza obbligatoria del personale formato durante le gare le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano la propria attività al di fuori di un impianto sportivo.

Sono altresì escluse dai menzionati obblighi le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano sport a ridotto impegno cardiocircolatorio, il cui elenco è contenuto nell'allegato A del decreto (a titolo esemplificativo: bowling, bocce, dama e freccette, tanto per citarne alcuni).

Dopo aver illustrato il contenuto del provvedimento, ci tengo a fare presente che l'approvazione di questo decreto rappresenta una tappa di un percorso più ambizioso.

Sono infatti già allo studio una serie di protocolli per prevedere l'obbligo di formazione all'uso dei defibrillatori a carico degli allenatori e degli arbitri: l'obiettivo finale è quello di garantire non soltanto l'esistenza del defibrillatore in ogni impianto sportivo, ma anche quella di assicurare che dove si pratica un'attività sportiva sia sempre presente una persona debitamente formata a farne uso.



## ALLEGATO 3

**5-11696 Simone Valente: Sull'elezione a Presidente di federazioni sportive nazionali di soggetti che hanno riportato condanne.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con la sua interrogazione, il collega Valente sottopone alla mia attenzione la nomina di Giuseppe Leoni alla carica di presidente dell'Aero Club Italia.

Prima di entrare nel merito del quesito posto, vorrei far presente al collega interrogante che con Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 2013, n. 53, è stato approvato il nuovo Statuto dell'Aero club d'Italia, che lo definisce «ente di diritto pubblico a carattere culturale, didattico e sportivo».

Ai sensi dell'articolo 26 del nuovo Statuto dell'Aero Club Italia, il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su designazione dell'Assemblea federale: questo significa che l'assemblea può solo designare il presidente della federazione, mentre la nomina spetta formalmente al Presidente del Consiglio dei Ministri, che vi provvede con decreto.

Non solo. Lo stesso articolo 26 del nuovo Statuto dell'Aero Club, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 6 della legge n. 14 del 1978 per tutti i presidenti e vicepresidenti di istituti ed enti pubblici, stabilisce che il presidente non possa essere nominato per più di tre mandati consecutivi.

Infatti, il signor Leoni, sebbene sia stato nuovamente designato dall'assemblea federale per ricoprire la carica di presidente dell'Aero Club Italia nel prossimo quadriennio, non è stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Venendo al merito dell'interrogazione proposta dal collega Valente, occorre in primo luogo fare riferimento alla delibera dell'Anac del 15 marzo scorso.

L'Autorità Garante in materia di anticorruzione, interrogata sul punto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha ritenuto che al signor Leoni non fossero applicabili i decreti attuativi della Legge Severino in punto di incompatibilità, in quanto il presidente dell'Aero Club svolge funzioni di rappresentanza prive di poteri di gestione.

Al contrario, invece, l'Anac ha ritenuto applicabile al signor Leoni l'articolo 11 del Codice di comportamento sportivo del Coni, che prevede la sospensione cautelare con decorrenza dalla conoscenza di una condanna, anche con sentenza non passata in giudicato.

Preso atto della delibera Anac, la Giunta Nazionale del Coni, nella seduta del 31 maggio 2017 ha deliberato, vista la sentenza di condanna del Tribunale di Roma alla pena di tre anni di reclusioni, la sospensione da ogni funzione all'interno degli organi del Coni del presidente dell'Aero Club Italia.

Sul piano federale, l'organo deputato a procedere alla sospensione cautelare del presidente ai sensi dell'articolo 11 del Codice di comportamento sportivo del Coni sarebbe il comitato etico dell'Aero Club Italia.

Dalle informazioni che ho potuto raccogliere, risulta che tale comitato etico non si fosse mai formalmente insediato e

che la sua costituzione sia avvenuta solamente a seguito di forti pressioni da parte del Coni.

Nella mia qualità di Ministro per lo Sport, mi impegno a monitorare la situazione, al fine di assicurarmi la piena

adesione di tutte le parti coinvolte alla delibera dell'Anac, che impone la sospensione del presidente designato (ma, lo voglio ricordare, non nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) dalla sua carica.

## ALLEGATO 4

**5-11697 Nicchi: Sui certificati medici per l'attività ludico-motoria, organizzata dalle associazioni sportive dilettantistiche.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con la sua interrogazione, il collega Fossati sottopone alla mia attenzione la questione dell'obbligo di certificazione medica per l'esercizio di attività sportiva, in particolar modo denunciando una presunta disparità di trattamento tra società e associazioni sportive dilettantistiche e altri enti senza scopo di lucro.

La questione posta trova la sua disciplina nell'articolo 2 del decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 20 luglio 2013.

Si legge, in particolare, nella disposizione che ho citato che tutti coloro che praticano attività ludico motoria in contesti organizzati e autorizzati all'esercizio devono sottoporsi a controlli medici periodici ai fini della certificazione attestante l'idoneità all'attività ludico-motoria.

Tale certificato deve essere poi esibito all'atto dell'iscrizione o all'avvio delle attività all'incaricato della struttura o del luogo presso cui si svolge l'attività sportiva e deve essere conservato in tali sedi in copia fino alla data di validità o fino alla cessazione dell'attività stessa.

Venendo al quesito posto dal collega, mi preme in primo luogo sottolineare come la disciplina contenuta nel decreto ministeriale al quale ho fatto riferimento poc'anzi non distingue a seconda del soggetto che organizza l'attività sportiva, ma ha riguardo esclusivamente al tipo di attività che si svolge.

Infatti, sono esclusi dall'obbligo di certificazione:

1. coloro che effettuano l'attività ludico-motoria in forma autonoma e al di

fuori di un contesto organizzato ed autorizzato;

2. chi svolge, anche in contesti autorizzati e organizzati, attività motoria occasionale, effettuata a scopo prevalentemente ricreativo e in modo saltuario e non ripetitivo;

3. i praticanti di alcune attività ludico-motorie con ridotto impegno cardiovascolare.

La ragione di tali esclusioni è evidente: l'obbligo di certificazione attestante l'idoneità all'attività ludico motorie si giustifica in quanto un soggetto pratica attività sportiva in un contesto organizzato e con una certa continuità.

Laddove manchino questi requisiti, non ha senso imporre l'obbligo di certificazione (e io infatti non avevo assunto alcun impegno in proposito!): lo Stato non può far altro che limitarsi a raccomandare ai cittadini di sottoporsi a costanti controlli medici. Raccomandazione, peraltro, che vale per tutti gli ambiti della vita quotidiana, anche al di fuori dello sport.

Infatti, il decreto ministeriale che disciplina questa materia, raccomanda ai soggetti che non sono tenuti all'obbligo di certificazione, di sottoporsi comunque a un controllo medico prima dell'avvio dell'attività ludico-motoria per la valutazione di eventuali fattori di rischio: con particolare attenzione ai soggetti che passano dalla sedentarietà alla pratica o che si sottopongono a esercizio fisico di particolare intensità.

## ALLEGATO 5

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente  
la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1,  
comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. (Atto n. 421).**

**RILIEVI DELIBERATI DALLA COMMISSIONE**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

premessi che la Presidente della Camera dei deputati – con lettera del 19 giugno 2017 – l'ha invitata ad esprimere propri rilievi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento della Camera, sull'atto del Governo n. 421;

esaminato per le parti di competenza, ai fini della trasmissione di rilievi alla V Commissione (Bilancio), nelle sedute del 21 e 29 giugno 2017, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

udita la relazione della deputata Coscia nella seduta del 21 giugno 2017;

ascoltate, altresì, le dichiarazioni dei dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, intervenuti nell'audizione informale del 28 giugno 2017;

considerato che l'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 ha come apprezzabile scopo quello di destinare allo sviluppo infrastrutturale del Paese fondi su un arco temporale ragionevolmente lungo (dal 2017 al 2032);

preso in considerazione il relativo schema di riparto sulle diverse finalità;

osservato, per quel che concerne le competenze della Commissione Cultura, che sono interessati sia settori i cui programmi di spesa sono già contemplati nella legislazione degli anni recenti (è il caso dell'edilizia scolastica, in relazione alla quale si valuta positivamente la continuità degli investimenti, e sottolineata l'opportunità di prevedere ulteriori investimenti con successivi provvedimenti), sia settori di intervento relativamente nuovi (è il caso degli interventi per la sicurezza negli edifici di interesse culturale);

ritenuto che occorre garantire la concreta destinazione dei fondi alle specifiche opere indicate nell'audizione testé citata, con l'assicurazione che essi non vengano distolti in futuro da quelle specifiche finalità o comunque da obiettivi di analoga consistenza, nell'ambito della tutela dei beni culturali e della riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici;

**DELIBERA I SEGUENTI RILIEVI:**

condizioni la V Commissione il proprio parere sul provvedimento, per le parti di competenza della VII Commissione, all'effettiva destinazione dei fondi alle opere per le quali essi sono stati richiesti, come illustrato in premessa.

## ALLEGATO 6

**Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. (C. 66 Realacci, C. 3804 Donati, C. 4085 Picchi e 4402 Bechis).**

**PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DELLA RELATRICE**

## ART. 1.

*(Principi generali).*

1. La Repubblica riconosce le manifestazioni di rievocazione storica quali componenti fondamentali del patrimonio culturale, artistico, sociale, di tradizione, di memoria, ai sensi degli artt. 9 e 33 della Costituzione e nel quadro dei principi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, dalla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 3 novembre 2003, e dalla Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005.

2. Le manifestazioni di cui al comma 1 costituiscono elemento di coesione e di identità nazionale, strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, nonché oggetto dell'attività imprenditoriale culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale e fattore di integrazione e contrasto del disagio sociale.

## ART. 2.

*(Definizione).*

1. Ai fini della presente legge, sono manifestazioni di rievocazione storica i cortei in costume, le rievocazioni e i giochi storici, che presentino almeno uno dei seguenti requisiti:

a) ripropongano usi, costumi e tradizioni tipici dell'immagine e dell'identità

del territorio di appartenenza, caratterizzate da particolare valore storico e culturale;

b) rievochino rilevanti avvenimenti storici, le cui origini sono comprovate da fonti documentali;

c) la cui organizzazione faccia capo ad associazioni, enti locali o altri soggetti pubblici o privati senza fini di lucro, aventi la finalità statutaria di valorizzare la memoria storica di un territorio nel rispetto dei criteri fissati con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

2. I fini statutari sono perseguiti attraverso la ricerca e la difesa della verità storica, mediante lo studio delle fonti, la conservazione degli archivi e degli elementi di cultura materiale, quali vesti, armi, armature, attrezzi e altri oggetti di testimonianza.

## ART. 3.

*(Albo nazionale ed elenco).*

1. Sono istituiti l'Albo nazionale delle associazioni di rievocazione storica, di seguito denominato « Albo », e l'elenco delle manifestazioni di rievocazione storica, di seguito denominato « Elenco ».

2. Alla tenuta dell'Albo e dell'Elenco provvede il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che aggiorna annualmente i dati forniti dalle regioni.

3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da



emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata « Conferenza unificata », sono definiti:

a) la tipologia delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica individuate ai sensi dell'articolo 2;

b) i requisiti per l'iscrizione all'Albo, nel rispetto di quanto stabilito nell'articolo 2;

c) le modalità per l'iscrizione e per l'aggiornamento annuale dell'Albo.

4. L'Albo e l'Elenco sono pubblicati annualmente sul sito istituzionale del Ministero per i beni e le attività culturali e ivi aggiornati.

#### ART. 4.

*(Tutela e promozione).*

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni, le città metropolitane e le comunità montane sostengono e valorizzano le manifestazioni di rievocazione storica. Restano ferme le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia.

2. Il sostegno dello Stato avviene mediante apposite sovvenzioni.

#### ART. 5.

*(Comitato scientifico).*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, istituisce il Comitato scientifico delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, di seguito denominato « Comitato ».

2. Il Comitato è composto da:

a) professori universitari ordinari od associati, nelle materie della storia, dell'archivistica, della biblioteconomia, della storia dell'arte, dell'urbanistica, dell'architettura, dell'antropologia culturale o della conservazione dei beni culturali, nominati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata;

b) da un funzionario del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

c) da un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. I componenti del Comitato restano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta.

4. Il Comitato ha sede presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e i suoi membri non percepiscono compensi ad alcun titolo né rimborsi spese.

5. Il Comitato:

a) esprime parere vincolante sul possesso dei requisiti delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, ai fini dell'inserimento nell'Albo o nell'Elenco, di cui all'articolo 3, e sul rilascio del logo « Rievocazione storica italiana », attribuito con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo alle manifestazioni inserite nell'Elenco;

b) esprime pareri sulle richieste di patrocinio al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per lo svolgimento di iniziative di formazione e di aggiornamento rivolte agli addetti del settore;

c) stabilisce i criteri per l'assegnazione delle sovvenzioni a valere sul Fondo di cui all'articolo 6.

6. Il Comitato può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione di istituti universitari, di siti museali o archeologici, di centri di ricerca e delle associazioni di categoria più rappresenta-

tive del settore del turismo, del commercio, del terziario e dell'artigianato.

ART. 6.

*(Fondo).*

1. Per le sovvenzioni di cui all'articolo 4, comma 2, è istituito un apposito Fondo per le rievocazioni storiche, di seguito denominato « Fondo », presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con una dotazione di 5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2018.

2. Il Fondo è destinato a erogare contributi alle associazioni e alle manifesta-

zioni di rievocazione storica per le spese relative alle loro attività, nonché alla realizzazione di pubblicazioni, di convegni e di seminari specifici sulla rievocazione storica.

3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.